**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA  
XIV LEGISLATURA**

**PROPOSTA DI LEGGE N. 455**

presentata dai Consiglieri regionali  
ESPA - BARRACCIU - CORDA - MARIANI

il 28 novembre 2012

*Norme a sostegno delle persone con dislessia e con altri disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DEL PROPONENTE**

**I Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) sono ormai riconosciuti a livello internazionale come una condizione che caratterizza una parte delle persone (dal 4 al 10 per cento, Masala et altri, 1998), in età scolare ed in tutte le diverse fasi del ciclo di vita.**

**Si parla di disturbi specifici dell'apprendimento quando una persona, nonostante normali capacità cognitive generali e normali opportunità di scolarizzazione, ha un insufficiente sviluppo di abilità strumentali come la lettura, la scrittura, l'elaborazione del numero ed il calcolo. Il limitato apprendimento delle abilità strumentali con l'impatto socio-ambientale può determinare disarmonia nel funzionamento della persona dai primi anni dell'età scolare all'età adulta.**

**La causa intrinseca che limita lo sviluppo delle abilità strumentali va riferita a limitazioni neurocognitive specifiche di possibile origine genetica (core symptoms o sintomi di base): la minore predisposizione allo sviluppo della abilità strumentali, associata a fattori facilitanti o disabilitanti ambientali (causa estrinseca) determinerebbe il grado di acquisizione delle suddette abilità. Vi sarebbe infatti nelle persone con disturbo specifico di apprendimento una minor predisposizione verso lo sviluppo delle abilità strumentali che non venendo riconosciuta precocemente potrebbe, per un inadatto atteggiamento della famiglia, per una inadeguata pedagogia, per un mancato intervento precoce da parte degli specialisti, avere come primo risultato un ritardo nell'apprendimento di tali abilità.**

**La mancata acquisizione delle abilità strumentali e la persistente disarmonia ambientale possono portare allo strutturarsi di una sindrome complessa che va oltre le primitive difficoltà strumentali ed è costituita da varie difficoltà adattive, scolastiche o problemi comportamentali, che influenzano negativamente lo sviluppo della personalità, con esiti talvolta drammatici sia in senso psicopatologico (es. sindromi psichiatriche, come la depressione) sia in senso della devianza (es. un'alta presenza di persone con DSA nelle carceri).**

**Le manifestazioni e le conseguenze dei disturbi specifici di apprendimento innescate dai core symptoms sono fortemente condizionate dall'azione ambientale in modalità varie nel corso dello sviluppo. Un mancato riconoscimento precoce di indici di rischio e/o un mancato o inadeguato intervento porterebbero al concretizzarsi del disturbo specifico di apprendimento e delle sue più generali ed ampie conseguenze. Un precoce riconoscimento di indici di rischio e un adeguato intervento personalizzato, precoce e a lungo termine, avrebbe come effetto un contenimento del disturbo specifico di apprendimento e la riduzione delle sue conseguenze sociali, sul funzionamento e sulla qualità di vita.**

**Le conseguenze dei DSA si diversificano in funzione dell'età della persona e dei suoi contesti d'azione. Comunque, tranne una ridotta percentuale di persone che vanno incontro ad un processo di compensazione, i disturbi specifici di apprendimento caratterizzano la persona in tutta la sua vita. Un elemento che accomuna le diverse fasi del ciclo di vita è una riduzione dell'autostima ed un diffuso senso di inadeguatezza, anche a causa dello stigma sociale che attualmente, purtroppo, accompagna il mancato o parziale sviluppo delle abilità strumentali.**

**In periodo prescolare, a differenza dei bambini con sviluppo tipico, alcuni bambini non sviluppano gli adeguati prerequisiti per le abilità strumentali e ciò può già indurre conseguenze nella sfera, cognitiva, relazionale ed affettiva.**

**In fase scolare, in assenza di un adeguato riconoscimento di specifiche difficoltà cognitive e di una adeguata presa in carico delle sue peculiarità, lo studente potrebbe andare incontro a forti ripercussioni sul rendimento e sull'esito scolastico, sullo status psichico e sulla immagine di sé, anche a causa di non adeguate interpretazioni motivazionali adottate dagli operatori. In particolare potrebbero presentarsi disturbi del comportamento e comportamenti di evitamento che potrebbero erroneamente essere attribuiti al mancato interesse dello studente alle attività scolastiche piuttosto che essere riconosciuti come disturbi affettivi associati. Si potrebbero avere ripercussioni su altre funzioni cognitive non im-mediatamente colpite dal DSA, come comorbidità con altri disturbi (esempio gli Attention disorders). In generale in questa fase dello sviluppo la limitata acquisizione delle capacità strumentali si associa ad una limitazione delle conoscenze ed è elevato il rischio di insuccesso e di dispersione scolastica.**

**In età successive, tali conseguenze possono riguardare la sfera cognitiva, relazionale ed affettiva ed influire sulle possibilità formative ed occupazionali nonché su tutte le attività quotidiane che implicano le suddette abilità strumentali (es. emettere un assegno bancario, compilare un modulo di versamento postale, sottoscrivere un contratto, ecc). In assenza di un adeguato riconoscimento del disturbo, di una adeguata presa in carico delle sue peculiarità e della creazione di percorsi personalizzati, l'adulto con DSA potrebbe andare incontro a forti ripercussioni sulle possibilità di sviluppare un progetto di vita adeguato ai propri obiettivi e aspettative e sulle possibilità di accedere ad adeguati percorsi formativi e occupazionali.**

**Poiché i DSA si possono associare, come si è detto, ad una sindrome articolata in modo complesso per le componenti biopsicosociali che interagiscono, sarà necessaria, in molti momenti della vita, un'azione di contrasto ad un processo che può risultare disabilitante, soprattutto per le conseguenze secondarie. Gli studi in questo campo riconoscono un ruolo fondamentale all'intervento ed al riconoscimento precoce per la prevenzione di tali conseguenze e alla creazione di percorsi personalizzati, di tipo abilitativo e psicopedagogico che possano consentire alla persona di sviluppare adeguatamente le proprie potenzialità. Riconoscono anche un ruolo importante alle nuove tecnologie assistive che, se inserite, personalizzate ed opportunamente monitorizzate in un percorso di intervento, possono consentire alle persone con DSA di raggiungere obiettivi di apprendimento, di comunicazione, lavorativi e sociali nonostante il persistere dei core symptoms e delle difficoltà strumentali, in tutte le fasi del ciclo di vita.**

**Occorre specificare che esistono campi ancora da esplorare mediante la ricerca di base e quella applicata che riguardano soprattutto l'origine genetica del disturbo, l'individuazione di indicatori precoci presenti ben prima dello sviluppo delle abilità strumentali e la valutazione di efficacia dei trattamenti abilitativi e psicopedagogici, soprattutto il relativo rapporto costi/benefici in un loro diffuso inserimento nella routine socio-sanitaria e didattica, anche per consentire un'adeguata razionalizzazione della spesa pubblica.**

**Infine occorre sottolineare che sono state individuate diverse centralità disciplinari (psicologica, medica, pedagogica, logopedica e altre), conducenti spesso ad una visione riduttiva del problema, che richiederebbe una concezione integrata transdisciplinare piuttosto che multispecialistica: in altre parole richiederebbe operatori che sappiano muoversi agevolmente nella diversità dei problemi che si prospettano per assecondare esigenze ora in senso genitoriale, ora in senso psicologico, ora in senso biologico e sociale, insomma persone che per la loro cultura e conoscenza dei DSA sappiano abbracciare in modo olistico la multicomponenzialità del problema.**

**In considerazione di quanto descritto, la Regione autonoma della Sardegna intende occuparsi dei disturbi specifici dell'apprendimento e della sindrome ad essa associata al fine di consentire alle persone che hanno tali disturbi di poter giungere ad un adeguato sviluppo delle proprie abilità e potenzialità e di poter perseguire il proprio progetto di vita. Inoltre intende garantire loro pari opportunità di sviluppo, sociali, scolastiche, formative e lavorative in tutto il ciclo di vita, attraverso la creazione di servizi, l'attivazione di risorse e percorsi personalizzati ed attraverso la rimozione di barriere, atteggiamenti, stigma, errori interpretativi ed altri elementi ambientali che potrebbero impedire il pieno concretizzarsi del progetto di vita di tali persone.**

**Con la presente legge, la Regione autonoma della Sardegna individua come necessarie le seguenti azioni:  
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui DSA attraverso l'organizzazione di periodici momenti di riflessione pubblica sul tema, mediante convegni, seminari, giornate di sensibilizzazione, con adeguato coordinamento e supporto scientifico al fine di curare un'adeguata informazione sui DSA e rimuovere conoscenze inadeguate, miti e stigma, anche mediante il coinvolgimento di associazioni che a qualsiasi titolo dimostrino interesse e sensibilità verso il tema e che abbiano al loro interno specifiche competenze nel settore;  
- la sensibilizzazione degli utenti dei servizi socio-sanitari e psicopedagogici attraverso gli psicologi, i pediatri di base, i medici di medicina generale e gli specialisti, gli operatori della riabilitazione ed i servizi di assistenza sociale e attraverso la creazione di materiale informativo cartaceo ed online;  
- l'informazione e la formazione degli operatori che interagiscono con le persone con DSA in tutte le fasi del ciclo di vita, delle stesse persone con DSA e delle rispettive famiglie, secondo un'ottica biopsicosociale, con un approccio possibilmente transdisciplinare che faciliti la comunicazione tra i diversi attori e garantisca la centralità della persona con DSA;  
- adeguare la presa in carico socio-sanitaria delle persone con DSA attraverso la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del personale psico-sanitario che in diverse fasi accompagna la persona con disturbo specifico di apprendimento, la creazione di protocolli diagnostici condivisi, l'organizzazione di servizi pubblici e privati accreditati per la diagnosi e l'intervento nel campo dei disturbi specifici di apprendimento, la creazione di percorsi abilitativi e di rafforzamento psicopedagogico condivisi, la fornitura di ausili informatici ed altre tecnologie assistive che possono facilitare la persona con disturbo specifico di apprendimento nella vita quotidiana;  
- adeguare la presa in carico scolastica attraverso la formazione iniziale ed in servizio del personale scolastico sulle tematiche dei DSA e sull'intervento a scuola, la promozione di attività di screening precoce e successivo di tutti gli studenti iscritti nelle scuole della Sardegna, l'organizzazione di interventi di recupero e di rafforzamento, anche attraverso la fornitura di strumenti compensativi ed altre tecnologie assistive che nel contesto scolastico e formativo possono facilitare la persona con disturbo specifico di apprendimento, al fine di garantire i diritti allo studio ed alla formazione delle persone con DSA, con le loro peculiarità di apprendimento in tutti gli ordini di studio compresa l'università e promuovere la loro inclusione scolastica;  
- riconoscere che anche in età adulta le persone con DSA necessitano di un sostegno per l'inserimento lavorativo attraverso la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del personale dei Centri servizi per l'impiego, la sensibilizzazione delle aziende e delle realtà lavorative del territorio, anche mediante campagne pubblicitarie o eventi tematici, la promozione di corsi di formazione professionale, stage e tirocini di avvicinamento al lavoro, la fornitura di strumenti compensativi ed altre tecnologie assistive che nel contesto lavorativo e formativo possono facilitare la persona con DSA;  
- stimolare, sostenere e finanziare la ricerca sui temi che attualmente ed in futuro potranno migliorare le conoscenze nel campo dei disturbi specifici di apprendimento al fine di consentire una sempre più adeguata presa in carico delle persone che presentano tali disturbi e al fine di prevenire le conseguenze psicopatologiche e sociali e migliorare la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie.**

**Hanno competenza per questa legge l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.**

**Ai fini di questa legge e della sua applicazione, la Regione autonoma della Sardegna intende avvalersi di organismi o gruppi di ricerca o ricercatori già esistenti ed operanti nel territorio che si occupano dei DSA e che in questo campo svolgano costanti attività di ricerca, abbiano competenze transculturali (biopsicosociali) e solide basi scientifiche al fine di poter fornire riferimenti certi per il futuro, in particolare l'acquisizione di un linguaggio comune, in modo da convogliare le risorse in una direzione unitaria onde evitare il frazionamento delle stesse in progetti che non porterebbero al raggiungimento delle finalità previste.**

**Questo progetto di legge nasce su iniziativa e in collaborazione con il Forum sardo dislessia. Tale proposta di legge nasce infatti da una profonda riflessione che ha visto la formulazione di una prima bozza già a metà del 2009, ancor prima della legge nazionale n. 170 del 2010, che è stata successivamente integrata e modificata in funzione delle indicazioni di questa legge, delle linee guida del 2011 e dell'accordo Stato-regioni del 2012, nonché dalla raccolta puntuale delle esigenze cliniche, educative e socio-sanitarie e quotidiane delle persone coinvolte. La lunga esperienza del Forum ha consentito di conoscere sempre di più la complessità del profilo funzionale delle persone con dislessia, rilevare ed affrontare i rischi legati ad una eccessiva sanitarizzazione di un quadro funzionale che fondamentalmente deve essere affrontato nel contesto scolastico e nel contesto di vita, così come capita anche per tutte le situazioni disabilitanti.**

**Nel corso del tempo vi è stato un coinvolgimento sempre maggiore di persone con dislessia, famiglie, professionisti, associazioni ed istituzioni che ha avuto il suo culmine nel 2012 ed ha portato alla costituzione del Forum sardo dislessia con il fine di rappresentare e sostenere la dislessia nel nostro territorio. A questo scopo sono state coinvolte le associazioni, le famiglie e le istituzioni che si sono rese disponibili e da questo confronto è nata la presente proposta di legge.**

**La proposta di legge nasce da un principio fondamentale che è quello della necessità di riconoscere i diritti delle persone con dislessia e delle loro famiglie. In primis riconoscere un fondamentale principio di libertà di cura e libertà di scelta nell'individuazione di percorsi di supporto che più si confanno alle necessità quotidiane delle persone con dislessia in età scolare (es. supporto nello studio e nello sviluppo di strategie e strumenti ed aiuto nell'affrontare le attività di vita quotidiana). La conseguenza principale di questo è lo spostamento da un'attenzione prettamente sanitaria ad una attenzione a tutti i domini di vita ed alla quotidianità. Poiché al momento non esistono interventi che consentano una restitutio ad integrum delle difficoltà di apprendimento, il focus di attenzione è spostato verso la creazione di interventi di supporto e di intermediazione che consentano di apprendere e vivere con un buon livello di qualità nonostante le difficoltà di apprendimento. Ciò è possibile attraverso la creazione di supporti che non siano solo abilitativi, ma anche educativi e didattici.**

**Un ulteriore elemento centrale è la fiducia nel contributo che queste persone possono offrire alla nostra società ma che a causa di una non adeguata comprensione delle loro peculiarità nell'apprendimento rischiano di essere sottostimate, emarginate, demansionate e fuoriuscire precocemente dal percorso scolastico e formativo per entrare in carriere devianti o in percorsi che non consentono di sviluppare appieno il desiderato progetto di vita o una adeguata qualità di vita. Pertanto, principio fondamentale alla base della presente proposta di legge è il riconoscimento dei diritti delle persone con dislessia e la creazione di reti di supporto in tutto il ciclo di vita.**

**Contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 170 del 2010, le persone con dislessia non sono solo bambini e ragazzi che frequentano la scuola ed adulti che frequentano l'università, sono anche adulti che hanno diritto ad un lavoro e che spesso sono ostacolati da concorsi che si basano su buone abilità di lettura e di scrittura e sono adulti a loro volta genitori di persone con dislessia.**

**In questo senso la presente proposta di legge accoglie la legge n. 170 del 2010 nei suoi aspetti centrali ed imprescindibili, ma ha l'ambizione di essere innovativa e potrebbe consentire, nell'ambito degli strumenti di autonomia di cui dispone la nostra Regione in quanto a statuto speciale, di accogliere ancor meglio i diritti delle persone e rappresentare un modello innovativo per tutta Italia, tenendo conto di tutto il ciclo di vita e di tutti i domini di vita in cui la persona con dislessia potrebbe essere penalizzata se non adeguatamente supportata.**

**La situazione di stallo locale e l'urgenza di venir incontro alle necessità delle persone con dislessia nel nostro territorio, offrire loro strumenti utili per affrontare le difficoltà che l'attuale situazione pone loro (es. lunghissimi tempi di attesa per il completamento di un percorso diagnostico e la pressoché assenza di interventi di presa in carico), nonché tener conto della peculiarità del nostro territorio anche in relazione alla prevalenza attesa di dislessia ed alle professionalità che nel corso del tempo si sono sviluppate e che possono sostenere le necessità diagnostiche, abilitative, educative e didattiche, la paura che in assenza di indicazioni normative chiare vi possano essere forme di recrudescenza di quella diffusa diffidenza nei confronti della dislessia osservata prima della legge n. 170 del 2010 hanno portato gli scriventi e il Forum ad intervenire sul livello legislativo.**

**Note all'articolo 1, comma 1.**

**Ai fini della presente legge e della sua applicazione, si parla di disturbi specifici dell'apprendimento quando una persona, nonostante normali capacità cognitive generali e le normali opportunità di scolarizzazione, ha un insufficiente sviluppo di abilità strumentali come la lettura, la scrittura, l'elaborazione del numero ed il calcolo (DSM-IV e ICD-10 e successivi) ed il limitato apprendimento delle abilità strumentali con l'impatto socio-ambientale può determinare disarmonia nel funzionamento della persona dai primi anni dell'età scolare all'età adulta.**

**Note all'articolo 2, comma 2.**

**Il percorso di assessment sarà costituito da una diagnosi del disturbo, cioè dell'entità psicopatologica individuata dall'ICD-10 o DSM-IV (asse I) e una valutazione funzionale che contempla lo sviluppo, le implicazioni culturali, le limitazioni nelle attività e nella partecipazione (processo disabilitante) e l'intercorrenza di complicazioni di carattere psicopatologico (disturbi dell'umore o devianza), correlati alla sindrome stessa.  
- Si intende per strumenti compensativi quell'insieme di strumenti di tecnologia assistiva che possano consentire alla persona con DSA di ovviare alle difficoltà nella o nelle abilità strumentale/i carente/i. Esempi di strumenti compensativi sono: il computer con programmi di videoscrittura; i software di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, la tabella dei mesi, la tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri, la tavola pitagorica, la tabella delle misure, la tabella delle formule geometriche, la calcolatrice, il registratore, o ogni altro strumento che possa facilitare l'apprendimento. Si intende per strumenti dispensativi un insieme di esoneri, che valutando l'entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, possano consentire alla persona con DSA di poter affrontare situazioni di apprendimento e di vita, pur con le proprie carenti abilità strumentali. Tra gli strumenti dispensativi si ricorda, nel contesto scolastico: dispensa dalla lettura ad alta voce, dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura, dispensa dall'uso del vocabolario, dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma. Gli elenchi proposti non sono esaustivi di tutte le possibili misure dispensative e compensative utili per le singole persone con DSA, in base alla fase di sviluppo ed al contesto di vita in cui si rendono necessarie. Entrambe le misure vanno oltre il loro mero valore strumentale in quanto aumentando la fiducia nelle proprie risorse riducono l'ansia da prestazione ed aumentano il senso di autoefficacia.   
- Si distinguono tre diversi percorsi di accertamento: nel minore in età scolare, nel giovane adulto maggiorenne che richiede un accertamento per motivi scolastici, universitari o lavorativi, nell'adulto che richieda un accertamento per motivi lavorativi o socio-sanitari.  
- Per un minore in età scolare, su segnalazione dei genitori o su segnalazione della scuola comunicata ai genitori e comunque da essi autorizzata, viene attivato un percorso di assessment psicodiagnostico come descritto in precedenza. Il risultato finale dell'assessment deve essere una relazione diagnostica atta a facilitare la creazione di percorsi formativi personalizzati e di inclusione ed attivare misure dispensative e compensative nel contesto scolastico. Tale relazione, resa ai genitori, viene da questi consegnata alla scuola, protocollata ed utilizzata per l'organizzazione di un piano educativo personalizzato che prevede l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi per tutti i momenti di valutazione durante l'anno scolastico, durante le valutazioni finali e durante gli esami finali e/o di recupero.   
- Per un giovane adulto maggiorenne, su sua richiesta o su segnalazione della scuola, dell'università o di eventuali altri uffici competenti e comunque dall'interessato autorizzato, viene attivato un percorso di assessment psicodiagnostico. Il risultato finale dell'assessment deve essere una relazione diagnostica atta a facilitare la creazione di percorsi formativi personalizzati di inclusione, ed attivare misure dispensative e compensative nel contesto scolastico, universitario o nel percorso formativo, professionale o nell'espletamento di prove di selezione o di concorso. Tale relazione, resa all'interessato, viene da questi consegnata alla scuola o all'università, protocollata ed utilizzata per l'organizzazione rispettivamente di un piano educativo personalizzato o di un percorso personalizzato che prevedano l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi per tutti i momenti di valutazione durante l'anno scolastico, durante le valutazioni finali; nel contesto universitario verrà utilizzata per l'espletamento di prove di selezione di accesso ai corsi di laurea e durante tutte le valutazioni orali e scritte di tutti gli esami universitari, compresi la discussione della tesi di laurea; nel contesto formativo e lavorativo tali strumenti dovranno essere utilizzati per eventuali prove di selezione di concorso e durante l'attività lavorativa.   
- Per un adulto, su sua richiesta o su richiesta di uffici aventi diritto e comunque dall'interessato viene attivato un percorso di assessment psicodiagnostico, svolto come descritto in precedenza. Il risultato finale dell'assessment deve essere una relazione diagnostica atta a facilitare la creazione di percorsi formativi personalizzati e di inclusione ed attivare misure dispensative e compensative nel contesto formativo, professionale o nell'espletamento di prove di selezione o di concorso. Tale relazione, resa all'interessato, viene da questi consegnata all'istituzione competente o struttura privata, protocollata ed utilizzata per l'organizzazione di un percorso personalizzato che prevede l'utilizzo degli strumenti compensativi nell'espletamento di prove di selezione o di concorso o durante i diversi momenti l'attività lavorativa in cui questi si rendono necessari.**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

|  |  |
| --- | --- |
| **TESTO DEL PROPONENTE** |  |
| Art. 1 Finalità  1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di persone con Disturbi specifici di apprendimento (DSA) quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia e disprassia e sindromi correlate derivanti da disfunzionamento delle funzioni superiori ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), delle linee guida del luglio 2011 e dell'Accordo Stato-regioni del luglio 2012.  2. La Regione autonoma della Sardegna riconosce le persone con DSA e il loro diritto alle pari opportunità di sviluppo scolastico, sociale e lavorativo in tutto il ciclo di vita attraverso un miglior e specifico utilizzo dei servizi, l'attivazione di risorse e attraverso la stimolazione di sinergie tra famiglie, scuola, università, servizi psico-socio-sanitari ed enti locali, al fine di consentire a tali persone un adeguato utilizzo delle loro risorse e delle loro potenzialità per poter concretizzare il progetto di vita. La presente legge ha come scopo prevenire che la condizione di persona con disturbo specifico di apprendimento, correlato ad una carenza di abilità strumentali, si trasformi in una situazione di disabilità con conseguenti limitazioni nelle attività e nella partecipazione con complicanze psicopatologiche e disadattive.  3. La Regione autonoma della Sardegna, nel riconoscere il ruolo che barriere ambientali possono avere sul pieno esplicarsi dello sviluppo di queste persone, attua tutte le misure necessarie per garantire loro il diritto al pieno sviluppo personale, psicologico, culturale ed alla partecipazione sociale.  Art. 2  Accertamento del disturbo di apprendimento  1. Il presente articolo norma il percorso di accertamento da svolgersi secondo i criteri diagnostici del DSM-IV e ICD-10 e integrato da una valutazione funzionale svolta secondo un modello che abbia come riferimento l'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), o sue future implementazioni, e le indicazioni della Consensus conference (come indicato nell'articolo 1 dell'accordo Stato-regioni sulle indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento del 24 luglio 2012). Il percorso di accertamento è svolto mediante un assessment espletato dalle figure specialistiche di seguito indicate.  2. Le figure specialistiche che svolgono il percorso diagnostico sono coloro che, in quanto medici specialisti e psicologi, possano dimostrare esperienza pluriennale nel campo della diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento, nella psicopatologia e psicologia clinica dello sviluppo e psicologia clinica del ciclo di vita o psicologi specialisti in neuropsicologia. Per medici specialisti si intendono i neuropsichiatri infantili, gli specialisti in neurologia, psichiatria, neuropsichiatria e foniatria e coloro che hanno esperienza documentata nella neuropsicopatologia dello sviluppo in mancanza di una nuova specializzazione in neuropsicopedagogia. In considerazione della qualità multidimensionale del percorso di valutazione ed assessment è riconosciuta l'importanza della collaborazione tra questi specialisti ed altri professionisti della area sanitaria (logopedisti, psico-motricisti, terapisti della riabilitazione ed altri operatori di professioni affini).  3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 170 del 2010, ed al fine di garantire il diritto alla diagnosi e cura ed alle pari opportunità delle persone con DSA, il percorso diagnostico è garantito a titolo gratuito o in compartecipazione della spesa nell'ambito del servizio sanitario. È fatto comunque salvo il diritto degli interessati e delle loro famiglie di rivolgersi a strutture private o professionisti privati, con spesa a proprio carico, purché questi professionisti e specialisti soddisfino i criteri indicati nell'articolo 2, comma 2, e nell'articolo 11.  4. Alla fine di tale percorso di assessment sono individuate misure dispensative o compensative personalizzate utili a facilitare la persona con DSA nei diversi ambiti di vita. Queste sono individuate con la persona con dislessia ed altri DSA, con la famiglia e con gli operatori della scuola, dell'università e nel contesto lavorativo.  5. Sia per i minori che per gli adulti la medesima relazione diagnostica ha validità per lo svolgimento delle prove orali e scritte e per l'utilizzo di eventuali strumenti compensativi e dispensativi per l'acquisizione del patentino per ciclomotori e per la patente di guida.  6. La relazione diagnostica specialistica può essere rinnovata al passaggio tra un ordine di studi e l'altro laddove dovessero rilevarsi modifiche nel profilo funzionale della persona con DSA che possano rendere necessaria una modifica delle misure dispensative e compensative, ferma restando la necessità di tutelare prioritariamente i diritti delle persone con DSA e delle loro famiglie e secondo un principio di semplificazione delle procedure burocratiche.    Art. 3 Comitato tecnico-scientifico sui DSA  1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un comitato tecnico-scientifico composto di esperti di comprovata e competenza sui DSA e da rappresentanti delle associazioni di famiglie e di persone con DSA e delle istituzioni del territorio. Il comitato, ai sensi della legge n. 170 del 2010, ha lo scopo di stimolare, coordinare e monitorizzare la realizzazione delle misure previste dalla presente legge anche attraverso il collegamento con singole istituzioni, enti, associazioni o qualsiasi altra figura giuridica che abbia interesse verso i DSA, mediante appositi protocolli di intesa.  2. Il comitato di cui al comma 1 è così composto: a) due esperti di comprovata e competenza sui DSA del territorio regionale; b) quattro rappresentanti delle associazioni di famiglie e persone con DSA (Associazione italiana dislessia ed altre associazioni che nel territorio operano in questo ambito), di cui almeno due con diagnosi di DSA e di cui almeno una di età superiore ai 30 anni; c) un membro nominato dalla Direzione scolastica regionale; d) un membro nominato da ciascun assessorato regionale competente per tema (sanità, lavoro, pubblica istruzione); e) un rappresentante dell'UPS; f) un rappresentante dell'ANCI; g) un membro nominato da ciascun ateneo sardo (delegato del rettore per il supporto ed il coordinamento delle iniziative a supporto degli studenti con disabilità e DSA); h) un membro nominato dall'Ordine dei medici ed uno nominato dall'Ordine degli psicologi.  3. Il comitato tecnico-scientifico ha lo scopo di definire l'elaborazione di protocolli di screening da attuarsi nel territorio sardo e che tengano conto della sua peculiarità e monitorarne la qualità metodologica; su disposizione dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale partecipa alla definizione dell'elenco di specialisti e strutture accreditate per la diagnosi di DSA ed al monitoraggio dei percorsi diagnostici, della qualità degli interventi scolastici e della qualità degli interventi di supporto da svolgersi con il contributo degli enti locali. Può riunirsi anche attraverso singoli sottocomitati per tematiche specifiche.  4. La partecipazione all'attività del comitato non dà diritto a percepire alcun compenso. Ai rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili per l'attuazione della presente legge.  Art. 4 Sensibilizzazione  1. Al fine di consentire una corretta informazione sui DSA, e per rimuovere conoscenze inadeguate, miti e stigma, in tutto il territorio della Regione ed al fine di sensibilizzare la comunità regionale, sono promossi momenti di riflessione pubblica sul tema, mediante un convegno annuale avente rilevanza nazionale, seminari e giornate di sensibilizzazione anche abbinate a eventi sportivi e culturali rilevanti, da distribuirsi nel territorio regionale. In particolare le giornate di sensibilizzazione hanno carattere di capillarità nei primi cinque anni di entrata in vigore della presente legge, attraverso la collaborazione con i Centri servizi amministrativi (CSA) della Direzione scolastica regionale.  2. La Regione autonoma della Sardegna: a) attiva percorsi di sensibilizzazione degli utenti dei servizi socio-sanitari e pedagogici in maniera capillare in tutto il territorio avvalendosi della collaborazione di psicologi, pediatri di base, dei medici di medicina generale, degli specialisti, degli operatori della riabilitazione, mediante apposito accordo di programma con le ASL competenti per territorio, attraverso la creazione e la diffusione di materiale informativo cartaceo, informatizzato e la creazione di un sito online;  b) persegue la sensibilizzazione degli studenti e delle rispettive famiglie, avvalendosi della collaborazione degli insegnanti e di tutto il personale scolastico mediante accordo di programma con la Direzione scolastica regionale, attraverso la diffusione di materiale informativo cartaceo, informatizzato e la creazione di un sito online, e l'utilizzazione di risorse di rete già esistenti; c) persegue la sensibilizzazione della comunità regionale anche attraverso gli enti locali (ANCI), avvalendosi dei servizi di assistenza sociale attraverso la diffusione di materiale informativo cartaceo, informatizzato e la creazione di un sito online.  Art. 5 Formazione di operatori socio-sanitari  1. In accordo con la ASL, la Regione autonoma della Sardegna attua un percorso di formazione del personale psico-sanitario operante nelle ASL competenti per territorio: psicologi, pediatri di base, medici di medicina generale, medici specialisti e operatori della riabilitazione, della durata di almeno dieci ore annuali. Scopo del corso di formazione è quello di creare una conoscenza condivisa tra gli attori sui DSA, attraverso l'ottica prevista dagli attuali modelli internazionali della salute e della disabilità ICF, al fine di consentire a tali operatori di accompagnare adeguatamente la persona con DSA nelle diverse fasi di accesso ai servizi socio-sanitari mediante l'utilizzo di un linguaggio condiviso (percorso diagnostico, creazione di progetti abilitativi e psicopedagogici personalizzati, definizione di strumenti compensati e dispensativi utili nel contesto scolastico, fornitura di strumenti compensativi e accompagnamento della persona nel loro utilizzo, elaborazione di valutazioni funzionali per l'inserimento lavorativo, definizione di strumenti compensativi e compensativi utili nel contesto lavorativo). Il primo corso di formazione è avviato dal comitato tecnico-scientifico sui DSA entro sei mesi dalla sua costituzione e ha cadenza annuale.  Art. 6 Formazione di operatori scolastici  1. In accordo con la Direzione scolastica regionale, al fine di garantire un adeguato accoglimento delle necessità didattiche delle persone con DSA, la Regione autonoma della Sardegna attua un percorso di formazione del personale scolastico operante negli ordini della scuola dell'obbligo sul territorio regionale (scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado), della durata di almeno dieci ore annue. Scopo del corso di formazione è quello di creare una conoscenza condivisa tra gli attori sui DSA attraverso l'ottica prevista dagli attuali modelli internazionali della salute e della disabilità ICF, con particolare riferimento agli indicatori precoci dei DSA, agli elementi conoscitivi, alle necessarie personalizzazioni didattiche e all'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi al fine di consentire a tali operatori di accompagnare adeguatamente la persona con DSA nelle diverse fasi del percorso scolastico mediante l'utilizzo di un linguaggio condiviso, e nei diversi momenti critici di questo percorso (sviluppo dei precursori delle abilità scolastiche strumentali, sviluppo delle abilità scolastiche strumentali, sviluppo delle abilità di studio e sviluppo delle conoscenze). Il corso può svolgersi in singole scuole o scuole polo per territorio, anche attraverso i centri territoriali di supporto per l'integrazione scolastica o mediante piattaforme online.  Art. 7 Inclusione scolastica  1. In accordo con la Direzione scolastica regionale, al fine di tutelare il diritto allo studio ed alle pari opportunità e garantire un adeguato percorso scolastico alle persone con DSA in tutti gli ordini di studio, la Regione autonoma della Sardegna: a) attiva percorsi di screening in maniera capillare in tutto il territorio regionale, nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia ed in prima elementare per l'individuazione precoce di studenti che presentano un carente sviluppo dei prerequisiti e delle abilità scolastiche strumentali; in entrambi i percorsi l'eventuale positività alla valutazione di screening è confermata da un percorso di accertamento diagnostico come descritto all'articolo 2; b) attiva percorsi di screening nelle successive fasi di scolarizzazione in maniera capillare e con cadenza annuale al fine di ottenere entro i primi cinque anni di attivazione della legge una valutazione della reale incidenza dei DSA in Sardegna; per coloro che hanno completato il percorso di accertamento diagnostico, ottenendo una diagnosi di DSA, garantisce l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi in tutti i momenti di valutazione durante l'anno scolastico, durante le valutazioni finali e durante gli esami di recupero; c) attiva percorsi didattici personalizzati per coloro che sono in possesso di una relazione specialistica come descritta all'articolo 2; per coloro che dopo sei mesi dalla richiesta iniziale sono in attesa di referto diagnostico, sono comunque attivati percorsi didattici personalizzati eventualmente da ricalibrare in funzione del referto diagnostico; d) attiva progetti di orientamento volti a consentire alle persone con DSA ed alle loro famiglie di poter scegliere percorsi scolastici che consentano la realizzazione del progetto formativo e di vita mediante la creazione di percorsi che tengano conto delle attitudini, degli interessi, delle competenze e dei curricula scolastici; questi progetti di orientamento riguardano la scelta della scuola secondaria di secondo grado, percorsi formativi extrascolastici e universitari e sono svolti in collaborazione tra la Direzione scolastica regionale, gli assessorati provinciali e regionali all'istruzione ed i due atenei sardi.  2. Gli strumenti compensativi e le tecnologie assistive necessari per l'inclusione scolastica delle persone con DSA da utilizzarsi nel contesto scolastico sono erogati attraverso specifici contributi alle persone e/o alle famiglie mediante la formula del bonus di compartecipazione alla spesa erogato in base alla fattura e rinnovabile non prima dei tre anni.  3. I contributi sono erogati sulla base di apposite graduatorie annuali redatte in esecuzione di criteri da definirsi da parte della Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il comitato tecnico-scientifico sui DSA e sulla base delle disponibilità sui relativi capitoli di spesa.  Art. 8 Università  1. In accordo con le Università di Cagliari e di Sassari, al fine di garantire un adeguato percorso universitario alle persone con DSA negli atenei, la Regione autonoma della Sardegna: a) attiva percorsi di screening in maniera capillare nei primi due anni dei corsi di laurea al fine dell'individuazione di studenti con DSA che non fossero stati individuati nei precedenti percorsi scolastici; l'eventuale positività alla valutazione di screening deve essere confermata da un percorso di accertamento diagnostico come descritto all'articolo 2; per coloro che hanno completato il percorso di accertamento diagnostico, ottenendo una diagnosi di DSA, la Regione garantisce l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi in tutti i momenti di valutazione durante l'anno accademico gli esami e durante la discussione della tesi di laurea, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 170 del 2010 e dalle linee guida del luglio 2011; b) eroga gli strumenti compensativi e le tecnologie assistive necessari per l'inclusione universitaria delle persone con DSA attraverso specifici contributi alle persone mediante la formula del bonus di compartecipazione alla spesa erogato in base alla fattura e rinnovabile non prima dei tre anni.  2. I contributi sono erogati sulla base di apposite graduatorie annuali redatte in esecuzione di criteri da definirsi da parte della Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il comitato tecnico-scientifico sui DSA e sulla base delle disponibilità sui relativi capitoli di spesa.  Art. 9  Concorsi, inserimento lavorativo mirato e misure di supporto per i genitori  1. In accordo con le province ed i competenti servizi provinciali per l'impiego, la Regione autonoma della Sardegna esercita un'azione di prevenzione al sottomansionamento conseguente ad una errata informazione sulle caratteristiche cognitive, competenze lavorative e culturali delle persone con DSA. La Regione facilita un percorso di inserimento lavorativo delle persone con DSA sollecitando l'adozione di strumenti compensativi e tecnologie assistive nelle prove di selezione concorsuale e durante l'espletamento di attività lavorative. Tali misure possono essere richieste dal lavoratore con disturbo specifico di apprendimento mediante la presentazione di una relazione diagnostica secondo quanto previsto dall'articolo 2. Fermo restando che gli ausili sono necessari per l'espletamento delle attività lavorative della persona con DSA, sono messi a disposizione della stessa persona per tutta la durata del contratto lavorativo. La Regione assicura a tutte le persone con DSA, nelle prove scritte ed orali dei concorsi pubblici indetti dalla Regione stessa e nel territorio regionale dagli enti locali la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove, dandone adeguata pubblicità nel bando di concorso. Tali misure possono essere richieste dal concorrente con disturbo specifico di apprendimento mediante la presentazione di una relazione diagnostica secondo quanto previsto dall'articolo 2.  2. Per ciò che concerne la famiglia delle persone con DSA, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 170 del 2010, i familiari fino al primo grado di studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili, determinati sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Art. 10 Ricerca  1. La Regione autonoma Sardegna, in accordo con le Università di Cagliari e di Sassari, promuove attività di ricerca nel campo dei disturbi specifici dell'apprendimento con particolare riferimento alle tematiche della eziologia, della possibile origine genetica, dell'organizzazione, dell'implementazione di trattamenti abilitativi e della valutazione della loro efficacia e dell'organizzazione e dell'implementazione di interventi didattici basati su un approccio biopsicosociale, in cui la cultura educativo-didattica si fonde con quella medico-psicologica.  2. A tal fine, avvalendosi del coordinamento scientifico del comitato tecnico-scientifico sui DSA, la Regione finanzia attività di ricerca da svolgersi presso strutture del territorio che rispondono a requisiti scientifici prestabiliti. I finanziamenti per la ricerca sono erogati preferibilmente a strutture che abbiano dimostrato di aver attivato ricerca e studi e che siano presenti con la loro opera sul territorio. I finanziamenti possono essere erogati anche nell'ambito di appositi bandi della legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna).  Art. 11  Tempi del percorso diagnostico ed individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio  della diagnosi  1. Al fine di tutelare il diritto allo studio ed alle pari opportunità delle persone DSA nel percorso scolastico, universitario, nel lavoro ed in tutto il ciclo di vita, ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'accordo Stato-regioni sulle indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento del 24 luglio 2012, e tenendo conto delle peculiarità del nostro territorio, la Regione autonoma della Sardegna conviene e raccomanda che la diagnosi di DSA sia tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola, dell'università e degli altri enti deputati all'inserimento lavorativo di interventi didattici-educativi e personalizzati.  2. La Regione si impegna ad adottare nelle aziende sanitarie le misure organizzative che consentono di attivare tempestivamente la consultazione per DSA.  3. I servizi pubblici effettuano il percorso diagnostico in coerenza con quanto indicato nell'articolo 2. La relazione diagnostica è prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste nel contesto scolastico, universitario e lavorativo e durante i concorsi, e comunque non oltre sei mesi dalla richiesta iniziale. Per quanto concerne gli studenti che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, la relazione diagnostica è prodotta entro e non oltre il 31 marzo. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui avviene. Per quanto concerne gli studenti universitari, la relazione diagnostica è prodotta in tempi utili per le selezioni di accesso ai corsi di laurea a numero programmato e corsi di valutazione della preparazione iniziale, in base a quanto previsto dai singoli atenei e comunque in qualsiasi altro momento del percorso accademico.  4. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico supera i sei mesi per tutte le persone con DSA, la Regione, per garantire la necessaria tempestività, attiva percorsi specifici per l'accreditamento di ulteriori soggetti privati ai fini della applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010.  5. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 2, al fine del rilascio delle diagnosi di DSA, sono accreditati singoli professionisti o strutture che possono dimostrare i seguenti requisiti: a) documentata esperienza nell'attività diagnostica nel campo dei DSA; b) se struttura, disponibilità di un'equipe multidisciplinare costituita da medici specialisti, psicologi ed altri professioni sanitari la cui competenza sia necessaria per la valutazione multidimensionale o se singolo professionista, disponibilità a collaborare con eventuali altre figure professionali tra quelle elencate nell'articolo 2, al fine di consentire l'adeguata multidimensionalità del percorso diagnostico e dell'assessment; c) dichiarazione di impegno a rispettare le raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007/2009) ed il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus conference dell'Istituto superiore di sanità, in merito: 1) alle procedure diagnostiche utilizzate e più precisamente alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive, alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo; 2) alla formulazione della diagnosi; a questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus conference (2007-2009) e del suo aggiornamento, nonché della Consensus conference dell'Istituto superiore di sanità; 3) alla multidisciplinarietà.  6. La Regione autonoma della Sardegna, sentito il comitato tecnico-scientifico sui DSA, definisce l'elenco dei professionisti e delle strutture accreditate e definisce modalità per verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti previsti nel presente articolo. Nelle more del completamento della procedura di accreditamento dei professionisti e delle strutture, la Regione individua misure transitorie per ovviare ad eventuali carenze o ritardi da parte dei servizi pubblici o già accreditati dal Servizio sanitario nazionale, al fine di usufruire delle misure previste dalla legge n. 170 del 2010. È comunque fatto salvo il diritto degli interessati e delle famiglie di rivolgersi presso strutture private o professionisti privati per l'attuazione del percorso diagnostico, con spesa a proprio carico.  Art. 12 Percorsi abilitativi, supporto educativo ed allo studio nel contesto scolastico ed extrascolastico e finanziamento per l'acquisto di strumenti tecnici  1. La Regione eroga agli studenti con DSA ed alle loro famiglie (se trattasi di minore) che frequentino scuole di ogni ordine e grado e corsi universitari, un contributo annuale destinato all'attivazione di percorsi abilitativi e percorsi di supporto nello studio in ambito extrascolastico. Per quanto concerne i percorsi, questi sono finanziati per una durata di almeno un anno, eventualmente suddiviso in periodi parziali di durata minore, e dietro presentazione di progetto abilitativo che indichi chiaramente obiettivi, modalità di intervento e strumenti per la valutazione dell'efficacia, che sono valutati dal comitato tecnico-scientifico sui DSA. Per quanto concerne i percorsi di supporto nello studio, questi sono finanziati per tutta la frequenza scolastica ed universitaria. Per quanto concerne l'intervento nel contesto scolastico sono stipulati appositi protocolli di intesa con i comuni di residenza delle persone con DSA e con i competenti servizi delle province.  2. La misura del contributo nonché i criteri, i modi, i limiti e i termini per la concessione ed erogazione del medesimo, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato tecnico-scientifico sui DSA. In ogni caso l'importo è tale da consentire la realizzazione di percorsi abilitativi di almeno un anno, da suddividersi anche in periodi parziali più brevi e la realizzazione di percorsi di supporto per lo studio che si realizzino durante l'intero anno scolastico ed accademico. Gli strumenti compensativi e le tecnologie assistive necessari per l'inclusione scolastica delle persone con DSA sono erogati attraverso specifici contributi alle persone e/o alle famiglie mediante la formula del bonus di compartecipazione alla spesa erogato in base alla fattura e rinnovabile non prima dei tre anni.  3. I contributi sono erogati sulla base di apposite graduatorie annuali in base a criteri da definirsi con il comitato tecnico-scientifico sui DSA e resi noti con apposita delibera regionale e sulla base delle disponibilità sui relativi capitoli di spesa.  Art. 13 Norma finanziaria  1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2013.  2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2012-2014 sono apportate le seguenti variazioni:  in aumento  UPB S05.03.007  Provvidenze a favore di soggetti affetti da handicap e loro associazioni 2012 euro --- 2013 euro 5.000.000 2014 euro 5.000.000  in diminuzione  UPB S08.01.002  Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2012 euro --- 2013 euro 5.000.000 2014 euro 5.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).  3. Alle relative spese si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 e con quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.    Art. 14 Entrata in vigore  1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). |  |

© 2009 Consiglio regionale della Sardegna - via Roma n. 25 - 09125 Cagliari - tel. 070.60141